



Città di Pescia

# **REGOLAMENTO APPLICATIVO IN TEMA DI INCOMPATIBILITÀ ED INCONFERIBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 18, 3 CO. DEL D.LGS. 8 APRILE 2013, N. 39**

## **Sommario**

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI .....	2
ART. 2 – DEFINIZIONI.....	2
ART. 3 – VIGILANZA – ORGANIZZAZIONE.....	2
ART. 4 - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELL'INSORGERE DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' .....	3
ART. 5 – CONTESTAZIONI ALL'INTERESSATO .....	3
ART. 6 – POTERI SOSTITUTIVI .....	4
ART. 7 – NORME FINALI .....	5

## ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

1. Il presente Regolamento è finalizzato a dare attuazione ed a dettare norme di specificazione in materia di incompatibilità ed inconferibilità di incarichi presso il Comune di Pescia, come previsto dall'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (*“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*), da ora in poi indicato come *“legge”*.
2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme ed i principi di cui al D.Lgs. 39/2013.

## ART. 2 – DEFINIZIONI

1. In via generale, per tutte le definizioni si fa riferimento a quelle indicate nell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 39/2013, con le specificazioni integrative di cui ai successivi commi del presente articolo.
2. Per *“funzioni assimilate a quelle dirigenziali”* (art. 2, comma 2, della Legge), si intende :
  - a. Le funzioni dirigenziali piene, assegnate, all'interno della pianta organica, a funzionari che non rivestono la qualifica dirigenziale o a soggetti esterni (art. 110, comma 1, del TUEL 267/2000);
  - b. Le funzioni dirigenziali piene, assegnate, al di fuori della dotazione organica, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del TUEL 267/2000).
3. Sono ricomprese nella definizione di cui al precedente comma 2 anche le funzioni assegnate mediante conferimento di Posizione Organizzativa ai sensi del CCNL, in quanto i titolari di Posizione Organizzative esercitano funzioni dirigenziali nei limiti della delega conferita dal dirigente .
4. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge, per *“Incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione”* si intende quei dirigenti che hanno, istituzionalmente, poteri di vigilanza e controllo sulle specifiche attività svolte da quello specifico ente di diritto privato regolato o finanziato ai quali si riferisce la nomina; altri dirigenti che non svolgono funzioni di vigilanza e controllo e/o che le svolgono nei confronti di altri soggetti e/o enti possono, invece, essere nominati.

## ART. 3 – VIGILANZA – ORGANIZZAZIONE

1. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (d'ora in avanti RPCT), cura e sovrintende il rispetto della Legge avvalendosi della struttura comunale.
2. Ai fini di cui al precedente comma, il RPCT, tramite la struttura comunale:
  - a. Acquisisce, al momento del conferimento dell'incarico e tramite il Dirigente che ha conferito l'incarico, la dichiarazione dell'interessato sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità previste dalla Legge;
  - b. Acquisisce dopo la proclamazione degli eletti e prima della seduta consiliare sulla verifica della condizione degli eletti di cui dell'art. 41, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, la dichiarazione del Sindaco e di ciascun Consigliere Comunale di insussistenza di una delle cause di cui alla lettera a);
  - c. Acquisisce entro tre giorni dalla comunicazione di nomina di un Assessore, la medesima dichiarazione;
  - d. Acquisisce la medesima dichiarazione da parte di tutti i Dirigenti e Responsabili con Posizione Organizzativa;
  - e. Annualmente, nel corso dell'incarico, acquisisce il rinnovo delle dichiarazioni di cui alle lettere precedenti e con le stesse modalità.
3. Le dichiarazioni di cui al precedente comma 2 vengono sottoscritte ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000, con particolare riferimento all'art. 47 del medesimo (*“Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà”*). Nei moduli predisposti per le dichiarazioni sostitutive, oltre al

richiamo alle disposizioni penali ed all’informativa sulla privacy (espressamente previsti dall’art. 48 del D.P.R. 445/2000), deve essere specificatamente indicata la sanzione prevista per le dichiarazioni mendaci dall’art. 20, comma 5 del D.Lgs. 39/2013 (inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui allo stesso decreto per un periodo di 5 anni ).

4. Alle dichiarazioni di cui al presente articolo si applica la normativa generale in materia di autocertificazioni di cui all’art. 71 del D.P.R. 445/2000 (“*Modalità dei controlli*”), con particolare riferimento al suo comma 1, in base al quale “*Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47*”.
5. I controlli di cui al precedente comma 4 sono di competenza del singolo Dirigente competente per la specifica materia cui si riferisce l’incarico; dell’esito dei controlli, il Dirigente dà comunicazione al RPCT, al fine degli adempimenti eventuali di cui all’art. 15 del D.Lgs. 39/2013.

## **ART. 4 - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELL’INSORGERE DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’**

1. I soggetti titolari delle cariche elettive o di nomina da parte del Consiglio o della Giunta comunale o del Sindaco, ovvero degli incarichi amministrativi di vertice o di funzione dirigenziale interni ed esterni del Comune hanno l’obbligo di dare, tempestivamente, comunicazione all’organo monocratico o al presidente dell’organo collegiale che ha conferito la carica o l’incarico, nonchè al RPCT:
  - del provvedimento di rinvio a giudizio e della eventuale sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale;
  - del provvedimento amministrativo o giurisdizionale da cui consegua una delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 con una carica o un incarico ricoperti presso il Comune di Pescia.
2. I dati giudiziari contenuti nei provvedimenti di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, devono essere trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003, modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 ai fini della pubblicazione.

## **ART. 5 – CONTESTAZIONI ALL’INTERESSATO**

1. In attuazione dell’art. 15 del D.Lgs. 39/2013, il RPCT, qualora accerti, anche su segnalazione di un responsabile o di un dipendente o di un amministratore del Comune o di qualunque cittadino, l’esistenza o l’insorgenza di una delle situazioni di inconferibilità o di incompatibilità di cui al medesimo decreto, cura tutte le fasi del procedimento secondo le disposizioni di cui alla L. 241/90 ed alle Linee Guida dell’ANAC n. 833 del 2016; in particolare egli:
  - a. provvede con immediatezza a contestare all’interessato (e nel caso di inconferibilità anche all’organo che ha conferito l’incarico) l’esistenza o l’insorgere della situazione di inconferibilità o incompatibilità;
  - b. La contestazione, adeguatamente motivata e notificata a norma di legge, assegna all’interessato un termine di 20 giorni per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni; nell’arco dei suddetti 20 giorni, l’interessato può chiedere di essere sentito direttamente dal RPCT e, in tal caso, viene immediatamente convocato;
  - c. chiude il procedimento entro 15 giorni dalla data in cui sono pervenute le osservazioni o dal giorno dell’audizione dell’interessato; qualora non pervenissero osservazioni e/o non venisse effettuata l’audizione, il termine di 15 giorni decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui alla precedente lettera b);
  - d. nel caso di situazioni di palese difficoltà interpretativa e/o di difficile inquadramento della fattispecie, i termini di cui al presente comma possono essere prorogati, fino ad un massimo della metà, dallo stesso RPCT;

- e. a chiusura del procedimento, predisporre una relazione finale che attesti la sussistenza o meno di una delle cause di incompatibilità o inconferibilità;
  - f. Nel caso sia accertata la causa di incompatibilità il RPCT diffida l'interessato ad optare tra incarichi dichiarati incompatibili entro il termine di 15 giorni;
  - g. Nel caso sia accertata la causa di inconferibilità dell'incarico il RPCT dichiara la nullità della nomina e avvia il procedimento di accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, anche lieve, del soggetto che ha conferito l'incarico (o dei soggetti, nel caso di organo collegiale), ai fini della applicazione della sanzione inibitoria prevista all'art. 18 del D.Lgs. n. 39/2013 (come previsto dalla Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016, paragr. 2/A);
  - h. il RPCT invia all'ANAC, al Garante della Concorrenza e del Mercato e alla Corte dei Conti l'atto finale (archiviazione o dichiarazione di nullità della nomina);
  - i. nel caso di accertamento di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2013, il RPCT presenta esposto all'Autorità Giudiziaria ai fini dell'eventuale applicazione di sanzione penale e trasmette gli atti all'autorità che ha conferito l'incarico, ai fini dell'applicazione della sanzione di cui allo stesso art. 20, co. 5 (cioè la impossibilità per l'autore della dichiarazione mendacia di ricoprire per un periodo pari a cinque anni, alcuno degli incarichi previsti nel D.Lgs. 39/2013).
2. In attuazione dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 39/2013, il RPCT segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e alla Corte dei Conti.
  3. Oltre alle segnalazioni di cui al precedente comma 2, il Responsabile del Piano Anticorruzione:
    - a. Nel caso in cui la contestazione riguardi l'incompatibilità o l'ineleggibilità nei riguardi di un Consigliere Comunale o del Sindaco, invia la relazione conclusiva del procedimento al Prefetto ed al Presidente del Consiglio Comunale, al fine dell'esercizio delle rispettive funzioni di cui agli articoli 53 e 69 del D.Lgs. 267/2000;
    - b. Nel caso in cui la contestazione riguardi l'incompatibilità o l'ineleggibilità di un Assessore Comunale, invia la relazione conclusiva del procedimento al Sindaco, al fine dell'esercizio delle sue funzioni di cui all'art. 46 del D.Lgs. 267/2000;
    - c. Nel caso in cui la contestazione riguardi un Dirigente/Responsabile di U.O. dichiara la nullità della nomina con proprio provvedimento e lo invia al Sindaco (al fine dell'esercizio delle sue funzioni di cui all'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000), all'ANAC, alla Corte dei Conti e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
    - d. Nel caso in cui la contestazione riguardi un qualunque altro soggetto nominato, dichiara la nullità della nomina e invia la relazione all'organo e soggetto che ha conferito l'incarico o effettuato la nomina, per l'adozione delle misure di sua competenza; analogo invio è effettuato all'ANAC, alla Corte dei Conti e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
  4. Ai sensi dell'art. 18, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, il RPCT pubblica sul sito dell'Amministrazione, alla voce "*Amministrazione Trasparente*", l'atto di accertamento della violazione delle disposizioni dello stesso decreto.

## **ART. 6 – POTERI SOSTITUTIVI**

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 39/2013, nonché delle Linee Guida ANAC n. 833 del 2016, nel caso di incarichi dichiarati nulli per inconferibilità, se il procedimento di accertamento dell'elemento soggettivo ha dato esito di colpevolezza, i componenti degli organi che hanno conferito i suddetti incarichi non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Il relativo potere sostitutivo, per tutto il periodo di interdizione, è esercitato in base al comma 3 dell'articolo 18 del D.Lgs. 39/2013 dagli organi individuati dal Comune in base al proprio ordinamento.
2. Ai fini di cui al comma precedente, si stabilisce che:
  - a. Per gli incarichi conferiti dal Sindaco, il potere sostitutivo è attribuito al Vice Sindaco o, in mancanza anche di questo, all'Assessore più anziano d'età;

- b. Per gli incarichi conferiti dal Consiglio Comunale, il potere sostitutivo è attribuito al Presidente del Consiglio Comunale;
- c. Per gli incarichi conferiti da un Dirigente, il potere sostitutivo è attribuito ad altro Dirigente individuato dal Sindaco.

### **ART. 7 – NORME FINALI**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore secondo le norme previste dal T.U.E.L. 267/2000 per l'efficacia degli atti comunali.